

24|4
2024

Tax & Legal Alert #6

**Decreto
Agevolazioni fiscali
e ulteriori novità**



Sommario

1. Modifiche in materia di superbonus e bonus edilizi.....	3
2. Comunicazione preventiva per la fruizione dei crediti d'imposta investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo	5
3. ACE innovativa ("super ACE") - limitazioni alla cessione dei crediti d'imposta.....	6
4. Ravvedimento speciale – nuovi termini.....	7
5. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000.....	7
6. Fatturazione elettronica – novità compilazione XML in particolari casi ed estensione servizio di consultazione	8
7. Comunicazione LIPE: aggiornamento del modello.....	9



1. Modifiche in materia di superbonus e bonus edilizi

(D.L. 39/2024, artt. 1-4)

Il D.L. 39/2024 prevede una serie di novità in materia di agevolazioni fiscali.

Fra le principali misure introdotte in materia di c.d. bonus edilizi, si segnalano:

- un ulteriore inasprimento del blocco delle opzioni per la cessione del credito e il c.d. “sconto in fattura”, per gli interventi edilizi effettuati da IACP ed enti del Terzo settore;
- la preclusione alla “remissione in bonis” relativamente alle spese sostenute dal 2023 (e per la comunicazione delle rate residue per le spese sostenute negli anni precedenti);
- l'introduzione di un obbligo di comunicazione delle spese agevolabili che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025, da attuare con un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
- il divieto di compensazione in F24 dei crediti d'imposta per bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000.

Il D.L. 39/2024 è entrato in vigore il 30/3/2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *G.U.*) ed attualmente in corso di conversione in legge.

Ulteriore inasprimento del blocco delle cessioni e degli sconti in fattura

A) IACP ed Enti del Terzo Settore

A decorrere dal 30/3/2024, non possono più optare per la cessione e lo sconto i soggetti beneficiari quali IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, OdV ed APS che risultano già costituiti alla data del 17/2/2023.

Tale restrizione non si applica agli interventi per i quali, entro il 29/3/2024:

- risulti presentata la CILAS di cui all'art. 119 comma 13-*ter* del D.L. 34/2020 e, nel caso di interventi condominiali, risulti altresì adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici;
- risulti presentato il titolo abilitativo o ne sia stata fatta richiesta, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.

In sostanza i soggetti IACP, cooperative ed enti del Terzo settore, che risultano costituiti al 17/2/2023, potranno ancora optare per la cessione e lo sconto per le spese sostenute sino al 31/12/2025 in relazione agli interventi superbonus, se al 29/3/2024 sono soddisfatte le ulteriori condizioni introdotte dal D.L. 39/2024.

B) Immobili danneggiati dal sisma

Per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 6/4/2009 e a far data dal 24/8/2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, potranno essere sostenute spese agevolate con superbonus al 110% solamente nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Tale restrizione non si applica negli stessi casi già visti con riferimento ai soggetti di cui sopra.

C) Altri soggetti

Si interviene anche sulle spese relative a interventi che potevano continuare ad esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del D.L. 11/2023. Tali norme prevedevano la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16/2/2023 relative a interventi per i quali, prima del 17/2/2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di "edilizia libera", risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (nonché la delibera di approvazione dei lavori per interventi su parti comuni condominiali).

Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, l'art. 1 comma 5 del D.L. 39/2024 stabilisce che non potranno più esercitare le opzioni coloro che, alla data del 30/3/2024, non hanno ancora sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

D) Barriere architettoniche

Inizialmente il c.d. bonus barriere era stato escluso dal blocco che era stato disposto dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 11/2023, in forza della deroga prevista dal comma 1-*bis* del medesimo art. 2. Tuttavia, già con il D.L. 212/2023 erano state adottate alcune modifiche restrittive, ulteriormente superate dal D.L. 39/2024. L'evoluzione normativa ha quindi determinato una situazione particolarmente articolata che richiede molta attenzione nel determinare i requisiti oggettivi del bonus e le facoltà di opzione per la cessione o lo sconto connesse alla detrazione.

È possibile distinguere tre ambiti temporali.

Per le spese sostenute:

- dall'1/1/2022 al 31/12/2023: l'agevolazione spetta per tutti i lavori che possono tecnicamente costituire superamento delle barriere architettoniche ed è sempre possibile fruire delle opzioni per la cessione o lo sconto;
- dall'1/1/2024 al 30/3/2024: l'agevolazione spetta per i soli interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici; è possibile fruire delle opzioni per la cessione o lo sconto solo nel caso *i)* di spese sostenute da condomini a prevalente destinazione abitativa per le parti comuni oppure *ii)* di spese sostenute da persone fisiche proprietarie o titolari di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, altresì adibita ad abitazione principale, e con reddito di riferimento inferiore a € 15.000 o in presenza di familiari con disabilità accertate;
- a decorrere dal 31/3/2024: l'agevolazione spetta negli stessi e soli casi di cui al punto precedente, purché inoltre sia stato presentato o richiesto il titolo abilitativo entro il 29/3/2024 (nel caso di interventi in "edilizia libera", alla medesima data, i lavori devono risultare già iniziati oppure deve essere stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo).

Eliminazione della "remissione in bonis"

La "remissione *in bonis*", di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012, non è più applicabile alle comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020. Tale istituto, in presenza di tutti i requisiti afferenti alla spettanza delle detrazioni, consentiva ai contribuenti di correggere errori sostanziali nelle comunicazioni già inviate ovvero di inviare le comunicazioni anche successivamente alla scadenza del termine legislativamente previsto.

In altre parole, tutte le comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34/2020 dovevano essere presentate entro il 4/4/2024 (per effetto della proroga disposta dal Provvedimento 21/2/2024 n. 53159 dell'Agenzia delle Entrate) con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non ancora fruite comprendenti il 2023 (spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022). Ad oggi resta dunque possibile solo la cessione delle rate residue decorrenti dal 2024 compreso.



Nuovo obbligo di comunicazione preventiva delle spese

Viene introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese da sostenersi nel 2024 e nel 2025 per gli interventi superbonus. L'omessa trasmissione dei dati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di € 10.000 euro.

Sono chiamati al nuovo adempimento coloro che:

- al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la "CILA superbonus", di cui all'art. 119 comma 13-ter del D.L. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- presentano i suddetti documenti ("CILA superbonus" o permesso di costruire) dall'1/1/2024.

Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM, da adottare entro il 29/5/2024.

Divieto di compensazione

Viene previsto in presenza di ruoli scaduti complessivamente superiori a € 10.000, un divieto di compensazione dei crediti d'imposta afferenti a bonus edilizi. Il divieto non opera se è in corso una rateazione (per la quale non sia intervenuta la decadenza) oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, non rilevano viceversa i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL. Inoltre, sembra possibile continuare a compensare il credito eccedente il debito erariale.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame e la relativa decorrenza saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Comunicazione preventiva per la fruizione dei crediti d'imposta investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo

(D.L. 39/2024, art. 6 e Risoluzione Agenzia Entrate 19/2024 del 12/4/2024)

È stata introdotta la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy (cd. MIMIT) per utilizzare i crediti d'imposta investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo, meglio individuati di seguito.

In linea generale, ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30/3/2024 (data di entrata in vigore del Decreto in oggetto), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Successivamente, la comunicazione telematica dovrà essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

La comunicazione di completamento degli investimenti va inoltre effettuata anche per quelli realizzati dal 1/1/2024 al 29/3/2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Nell'attesa delle disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito D.M., l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione 19/2024](#), ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, tali crediti d'imposta.

In particolare, i nuovi obblighi riguardano:

- i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per i codici tributo:
 - "6938", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
 - "6939", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno;





- **"6940"**, riguardante il credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia;

quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" il 2024;

- i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi agli investimenti effettuati nel 2023 e 2024, ovvero per i codici tributo:
 - **"6936"** (beni materiali 4.0) e
 - **"6937"** (beni immateriali 4.0),

quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" del modello F24, 2023 o 2024.

Con la [FAQ del 16/4/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione non riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 prenotati nel 2021 e 2022 ed effettuati entro il 30/11/2023, per i quali se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24 indicando quale "anno di riferimento", l'anno in cui è iniziato l'investimento (a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale).

Si precisa che il Ministro delle Imprese e del made in Italy, ha annunciato lo scorso 17 aprile, in risposta ad interrogazione parlamentare, che nel corso di questa settimana sarà emanato il D.M. riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire del bonus investimenti 4.0 relativo al 2023 e 2024. Tale nuova disposizione normativa è frutto di una decisione del Ministero dell'Economia volta a monitorare il flusso di cassa generato dal credito d'imposta 4.0 al fine di evitare sforamenti incontrollati rispetto alla spesa programmata. Tale decreto detterà le regole per adempiere all'obbligo di legge, anche nelle more dell'apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni; questo determinerà la ripresa delle compensazioni tramite F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024.

3. ACE innovativa ("super ACE") - limitazioni alla cessione dei crediti d'imposta

(D.L. 39/2024 art. 5)

La disposizione in esame introduce alcuni limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla "super ACE", calcolata con il coefficiente agevolato del 15% e rimasta in vigore per il solo 2021. Limitatamente al 2021 era stato previsto il riconoscimento della c.d. "ACE innovativa" determinata applicando alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi - decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 (in generale, 2020) il coefficiente maggiorato del 15%.

Tale agevolazione era fruibile:

- quale deduzione dal reddito, ovvero;
- sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione di altri tributi o richiesto a rimborso, con la possibilità di cessione (a terzi) e facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Nuove limitazioni alla cessione dei crediti ed estensione dei controlli

Viene ora stabilito in modo espresso l'impossibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito d'imposta dopo la prima; in via transitoria, i crediti che, al 30/3/2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.

Inoltre:

- si prevede che, in caso di violazioni nell'utilizzo dei crediti d'imposta, il cedente e il cessionario rispondono in solido ai fini del recupero del credito;



- si estendono i presidi antifrode già previsti per i bonus edilizi, per cui l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a 30 giorni i relativi effetti e, se i rischi di frode sono ritenuti esistenti, stabilire che la comunicazione si considera non effettuata.

4. Ravvedimento speciale – nuovi termini

(D.L. 39/2024, art. 7 commi 6-7)

Viene prorogato al 31/5/2024 il termine per beneficiare del c.d. *ravvedimento speciale* (precedentemente previsto per il 30/9/2023), che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni del periodo d'imposta **2021** e di quelli precedenti, attraverso il pagamento agevolato delle somme dovute – sanzioni ridotte a 1/18, oltre a imposte ed interessi –. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro tale termine oppure ratealmente (con l'applicazione degli interessi in misura del 2% annuo a decorrere dal 1/6/2024) corrispondendo un importo pari a cinque delle otto rate totali entro il 31/05/2024 e versando le tre restanti rate rispettivamente entro: il 30/6/2024, 30/9/2024 e 20/12/2024. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio in esame e l'iscrizione a ruolo delle somme da corrispondere.

Viene altresì posticipato al 31/05/2024 il termine per regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni dell'anno d'imposta **2022** (inizialmente stabilito al 31/3/2024), versando le somme dovute a titolo di *ravvedimento operoso speciale*. In caso di pagamento rateale, la maturazione degli interessi decorre a partire dal 1/6/2024 (e non più dall'1/4/2024).

5. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000

(D.L. 39/2024, art.4 comma 2)

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti (si veda la nostra [Tax & Legal Alert #2 del 30/1/2024](#)).

Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

Il Decreto in commento apporta alcune modifiche alla suddetta disciplina prevedendo che il divieto di compensazione:

- opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL);
- non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);
- non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL.

Sarà inoltre possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte erariali (non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

Resta confermato che il divieto in esame opera per le compensazioni eseguite dall'1/7/2024.

6. Fatturazione elettronica – novità compilazione XML in particolari casi ed estensione servizio di consultazione

(Guida Agenzia delle Entrate 5/3/2024 e Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 105669/2024)

Con l'aggiornamento della "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" (versione 1.9 del 5/3/2024), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.

Rettifica del file xml mediante utilizzo dello stesso codice TD

Viene specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici:

- TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture);
- TD21 (autofattura per splafonamento);
- TD22 (estrazione beni da Deposito IVA);
- TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA);
- TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni);
- TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 comma 9-bis1 del D.lgs.471/97)

è possibile trasmettere un nuovo file con il medesimo codice "Tipo Documento", indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento, come già previsto per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19.

Si segnala che il documento trasmesso secondo tali modalità ha il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).

Rettifica di integrazioni o autofatture

Altra precisazione riguarda l'uso del campo "Dati Fatture Collegate" nei codici TD16, TD17, TD18 e TD19, in caso di rettifica degli stessi. In particolare, viene chiarito che all'interno di tale campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica.

Se la rettifica si è resa necessaria a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente/prestatore, nel campo "Dati Fatture Collegate" andranno indicati numero, data e identificativo IdSdl della nota di variazione operata dal cedente/prestatore.

Se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario/committente, nel campo "Dati Fatture Collegate" vanno indicati numero, data e IdSdl del precedente file TD16.

Emissione di un documento non rilevante ai fini IVA da parte del rappresentante fiscale

Viene chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente mediante il proprio rappresentante fiscale nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadono su quest'ultimo. Il soggetto non residente può comunque emettere una fattura elettronica non rilevante ai fini dell'imposta.

Estensione del servizio di consultazione

Viene previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione all'accordo di servizio, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il "libero accesso" è possibile, sia per i consumatori finali, sia per i soggetti passivi.



7. Comunicazione LIPE: aggiornamento del modello

(Provvedimento n. 125654 del 14/3/2024)

Il Provvedimento in esame dell'Agenzia delle Entrate introduce alcune lievi modifiche al modello di Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE).

Le modifiche principali riguardano l'aggiornamento della soglia per il versamento minimo dell'IVA periodica, che è stata aumentata da € 25,82 a € 100. Di conseguenza, al rigo VP7, andrà indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore ad € 100, mentre nella versione precedente doveva essere indicato il medesimo importo se non superiore ad € 25,82.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza

Strada Marosticana, 6/8

36100 Vicenza

T. +39 0444.228000

Milano

Via Visconti di Modrone, 21

20122 Milano

T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 